

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014

211ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il senatore **CRIMI** (M5S) procede all'illustrazione di alcuni degli emendamenti a sua firma. Si sofferma, in particolare, su alcune disposizioni dell'articolo 7. In riferimento al comma 1, lettera a), vi sono proposte emendative finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia tramite accorpamento di strutture; quanto al Corpo forestale dello Stato, diversi emendamenti sono finalizzati a trasformarlo in un corpo di polizia ambientale che riunisca le funzioni dei diversi organi a ciò preposti. Sempre in materia di forze di polizia, segnala l'emendamento 7.26, che ha ad oggetto la corresponsione di adeguate indennità a chi svolge funzioni operative. Relativamente alla lettera b) del medesimo comma, l'emendamento 7.72 ne propone la soppressione, dal momento che non appare congruo, né dal punto di vista dell'opportunità, né sul piano della compatibilità costituzionale, che il Governo proceda alla riorganizzazione dei propri organi di vertice attraverso lo strumento della delega legislativa, quando invece la materia richiederebbe di essere affrontata interamente in sede parlamentare.

Dopo aver ribadito le perplessità già manifestate in sede di discussione generale circa le definizioni contenute nell'articolo 8, si sofferma sul tema delle camere di commercio, oggetto dell'articolo 9: in particolare, ritiene che l'abolizione dei diritti camerali di cui al comma 1, lettera a), celi il tentativo di abolire le camere di commercio. Propone, quindi, l'emendamento 9.22, soppressivo dell'intera lettera, e, in subordine, l'emendamento 9.39, che prevede l'eliminazione dei diritti annuali limitatamente alle piccole e medie imprese.

Circa l'articolo 10, si sofferma sugli emendamenti che, all'interno del ruolo unico dei dirigenti, prevedono l'istituzione di alcune aree separate per materia, al fine di valorizzare le competenze specialistiche del personale manageriale. Quanto invece ai segretari comunali, accanto ad un emendamento soppressivo del numero 4 della lettera b) del comma 1, finalizzato al mantenimento di tale figura professionale, gli emendamenti 10.76 e 10.77 prevedono l'istituzione di un'apposita sezione del ruolo unico dei dirigenti, per salvaguardarne le specificità.

Il senatore **ICHINO** (SCpI) illustra dapprima l'emendamento 10.195, avente ad oggetto la delimitazione della responsabilità per danno erariale del dirigente. L'attuale disciplina non prevede infatti alcuna esenzione da responsabilità nel caso in cui il danno consegua, senza colpa, a decisioni tecnico-discrezionali in sé legittime, con le quali il dirigente si assume tuttavia il rischio di

conseguenze sfavorevoli. La proposta emendativa, nel modificare la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10, estende esplicitamente la rilevanza di tali fattispecie ai fini della determinazione della responsabilità dirigenziale, escludendo parallelamente che queste, in assenza di colpa, ingenerino una responsabilità per danno erariale.

Si sofferma poi sull'emendamento 13.49, che riguarda il tema della contrattazione collettiva. Propone di aggiungere una nuova lettera all'articolo 13, attraverso la quale si prevede che, nel caso del mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione sia tenuta ad adottare un regolamento sulle materie della contrattazione, nelle more della successiva sottoscrizione dello stesso. Tale proposta è mutuata dalla disciplina della contrattazione nel lavoro privato, dove, in assenza di accordo, il datore di lavoro può ugualmente - e in alcuni casi deve - disciplinare unilateralmente il rapporto stesso. L'emendamento riprende peraltro una proposta già avanzata in sede di approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e che all'epoca non incontrò il favore delle pubbliche amministrazioni. Ritiene tuttavia giusto insistere in tal senso poiché, in caso contrario, il principio contrattualistico si trova a essere sostituito, di fatto, da un principio cogestionale, che implica che l'amministrazione sia soggetta all'obbligo giuridico del raggiungimento di un accordo, anche quando non ve ne siano le obiettive condizioni.

Illustra, infine, l'emendamento 11.0.1, della senatrice Granaiola, al quale chiede di aggiungere la propria firma. La proposta è volta a sanare una paradossale situazione che si è creata con il passaggio, alcuni anni fa, di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS. All'epoca fu loro garantito l'integrale mantenimento della retribuzione, che, a causa di errate comunicazioni provenienti da organi del Ministero, non fu mai corrisposta nella misura prevista. Poiché la giurisprudenza che si è formata a seguito del contenzioso instaurato dagli interessati non è univoca, l'emendamento contiene un'interpretazione autentica che tutela le ragioni di questi lavoratori, garantendo la certezza del diritto e, al tempo stesso, dimostrando il favore del legislatore verso forme di mobilità tra amministrazioni.

Il relatore **PAGLIARI** (PD) rivolge una domanda di chiarimento al senatore Ichino, avente ad oggetto l'emendamento 13.49. In particolare, chiede se la previsione di una norma che consenta di superare l'accordo tra le parti non possa, nei fatti, tradursi in un ritorno al regime di pubblico impiego non contrattalizzato.

Il senatore **ICHINO** (SCpI) ribadisce che la proposta non fa altro che estendere al settore pubblico quanto già applicato in quello privato. Adduce altresì come esempio la normativa dell'Unione europea in materia di obbligo di previsione di livelli di inquadramento del personale: in assenza di accordo o di contrattazione collettiva applicabile, il datore di lavoro è infatti tenuto a istituirli unilateralmente.

Il senatore **SANGALLI** (PD) illustra le proprie proposte emendative aventi ad oggetto l'articolo 9, in materia di camere di commercio, e dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti del senatore Tomaselli riferiti al medesimo articolo.

Esprime innanzitutto forti critiche nei confronti dell'impostazione della delega, poiché il testo implica, di fatto, l'abolizione delle camere di commercio, intervento peraltro non richiesto dalle associazioni imprenditoriali e che avrebbe potuto essere effettuato direttamente. In ogni caso, le proposte emendative sono volte a stimolare un dialogo costruttivo, nel presupposto che le funzioni di pubblicità, promozione del territorio, sostegno alle imprese, soluzione delle controversie, svolte da questi enti, siano comunque salvaguardate.

Segnala l'emendamento 9.24, soppressivo della lettera a) del comma 1. Al riguardo, osserva che l'abolizione del diritto camerale, che rappresenta una quota significativa delle entrate delle camere di commercio, si tradurrebbe, di fatto, nella loro abolizione: si dichiara disponibile a una rimodulazione, in dialogo con gli imprenditori e con le stesse camere di commercio, dei diritti, specialmente con riferimento alle grandi imprese, che corrispondono somme elevate, pur fruendo in misura minore dei servizi offerti.

Riguardo la lettera b), condivide la finalità della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: a tale proposito, l'emendamento 9.19 propone di accorpare tutte le camere di commercio alle quali siano iscritte meno di 80 mila imprese. Ciò consentirebbe una sensibile diminuzione del loro numero, oltre a valorizzare le specificità economiche dei territori.

In merito alla lettera c), nel ricordare che gli ambiti di attività delle camere di commercio sono stati individuati tassativamente dalla legge n. 580 del 1993, gli emendamenti tendono a salvaguardare il loro rapporto con il territorio, dal momento che una parte consistente delle infrastrutture

economiche e di trasporto è stata realizzata con il contributo determinante delle camere di commercio. Anche circa le partecipazioni societarie, la loro limitazione non dovrebbe tradursi, a suo avviso, in un esproprio di funzioni a servizio della collettività. L'emendamento 9.52 ha invece la finalità di ampliare le funzioni delle camere di commercio.

Circa la lettera d), illustra l'emendamento soppressivo 9.64, volto a evitare che il registro delle imprese venga accentrato presso il Ministero dello sviluppo economico, come invece previsto dal disegno di legge. Rileva infatti che l'attuale sistema italiano, gestito dalle camere di commercio, sia tra i migliori al mondo in termini di completezza delle informazioni, trasparenza, accessibilità. Con riferimento alla lettera e), gli emendamenti proposti sono invece di portata minore, in quanto appaiono condivisibili le finalità della riduzione del numero e dei compensi dei componenti dei consigli e delle giunte.

Il senatore **MARAN** (*SCpI*) illustra alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo in spirito di collaborazione, al fine di ampliare la portata della riforma ed accelerarne l'attuazione. In particolare, l'emendamento 1.84 prevede l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione, che invece nel disegno di legge è proposto come mera eventualità.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.13, che prevede la presentazione, da parte del Governo, di un apposito piano di razionalizzazione di tutte le forze di polizia, nel quale siano evidenziati altresì i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.

Inoltre, l'emendamento 7.30 prevede l'unificazione delle funzioni di controllo del mare, che dovrebbero essere affidate esclusivamente alle capitanerie di porto.

Infine, ritiene opportuno limitare le funzioni di polizia giudiziaria ai soli corpi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, come prospettato con l'emendamento 7.29.

Il senatore **Giovanni MAURO** (*GAL*), nell'illustrare le proposte di modifica a propria firma, si sofferma sull'emendamento 1.103, con il quale si prevede la realizzazione di una piattaforma digitale di coordinamento della semplificazione, al fine di accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Peraltro, ricorda che, a tale proposito, il Governo italiano ha assunto impegni precisi in sede europea.

Riguardo alle proposte di modifica riferite all'articolo 9 del disegno di legge, nel condividere le osservazioni del senatore Sangalli, evidenzia l'esigenza di assicurare il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio. A tal fine, con l'emendamento 9.83 si prevede l'istituzione di un apposito fondo, nel quale dovrebbero confluire le partecipazioni azionarie e gli immobili di proprietà delle camere di commercio stesse.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti riferiti all'articolo 10. Ritiene che, nel procedere all'istituzione di un ruolo unico della dirigenza, sia necessario operare - mediante gli appositi albi - una ricognizione delle professionalità esistenti, sia tra i dirigenti selezionati con concorso pubblico, sia tra coloro che abbiano maturato un'esperienza pluriennale nei ruoli apicali dell'amministrazione. Infine, sottolinea che la razionalizzazione della rete delle prefetture dovrebbe essere effettuata non soltanto in base alla dimensione territoriale o all'entità della popolazione, ma anche secondo il contesto socio-economico dei territori interessati. Ciò consentirebbe di valutare la situazione delle aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, come evidenziato nell'emendamento 7.104.

La **PRESIDENTE** dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, che intendono recepire i contenuti essenziali della direttiva del ministro della pubblica istruzione Fioroni del 15 marzo 2007. Infatti, è stato appurato che la maggior parte dei reati informatici di cui sono responsabili ragazzi minorenni è commessa all'interno delle strutture scolastiche, mediante l'utilizzo di *computer* accessibili senza previa procedura di identificazione.

Pertanto, le proposte di modifica sono volte ad accentuare il carattere riparatorio e risarcitorio della sanzione, rispetto a quello puramente repressivo, al fine di promuovere un percorso educativo per la crescita umana e culturale degli studenti.

Inoltre, si evidenzia la responsabilità giuridica delle istituzioni scolastiche, deputate al controllo dell'utilizzo delle risorse informatiche, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didattiche, nonché quella dei genitori, i quali dovranno rispondere dell'operato dei propri figli, soprattutto qualora sia applicata una sanzione di tipo pecuniario.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, sottolinea che tali proposte sono volte a migliorare ulteriormente il testo del disegno di legge, sul quale peraltro si è registrato un ampio consenso, nell'intento di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso la collaborazione di famiglie e scuole e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nell'attività di formazione e sensibilizzazione.

La **PRESIDENTE** dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge nn. **14** e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili), attualmente all'esame della Commissione giustizia, presentano - a suo avviso - rilevanti profili di costituzionalità. Auspica quindi che l'esame in sede consultiva sia svolto con particolare attenzione e con i necessari approfondimenti.

La **PRESIDENTE** assicura che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. **14** e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) avverrà in sede plenaria. Inoltre, qualora ne sia ravvisata l'opportunità, il parere sarà comunicato mediante intervento presso la Commissione giustizia, come previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del Regolamento.

Avverte, infine, che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia"), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1577**

Art. 1

1.1

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese*). – 1.

All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma

dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.2

BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.3

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è

affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accREDITAMENTO di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.4

TORRISI, PAGANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accREDITAMENTO di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.5

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*) – 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi *onLine* delle pubbliche amministrazioni;

b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete *Internet* come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riutilizzo di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

c) assicurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «*digital first*»;

d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentire l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

i) razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».

1.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.7

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «AI fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici» con le seguenti: «In attuazione dell'obiettivo di digitalizzare l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra questa e i cittadini e le imprese secondo quanto indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate. Le norme contenenti *standard* tecnici soggette ad evoluzione tecnologica, sono adottate, previo parere dell'Agenzia per l'innovazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine,»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura di cui al precedente periodo.»

1.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.9

FUCKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».

1.11

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.10

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.12

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare», inserire le seguenti: «la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi,».

1.14

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare» inserire le seguenti: «in tutte le sedi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 8, nonché ai cittadini e alle imprese, l'accesso gratuito alla banda larga digitale nei luoghi di residenza ovvero in cui sia stabilita la sede legale od operativa delle imprese,».

1.15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «nonché all'erogazione», inserire le seguenti: «, in tempi certi e garantiti,».

1.16

DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «con l'invio dei documenti», inserire le seguenti: «anche al domicilio fisico ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di privacy secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche».

1.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e solo ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino ci sta opportuno per motivi di privacy secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche».

1.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;

a-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria casella di posta certificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».

1.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di una modalità assistita per anziani, disabili e portatori di handicap o semplicemente persone svantaggiate attraverso l'utilizzo di intermediari opportunamente identificati come ad esempio caf, patronati e sedi sindacali o di consumatori muniti di un accesso di secondo livello».

1.20

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione della programmazione temporale dell'attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.21

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione inoltre di modalità autoapplicative nei procedimenti medesimi e di uno specifico regime sanzionatorio sul piano disciplinare per i casi di colpevole inerzia, escludendo la disciplina del silenzio-assenso».

1.22

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in attuazione del piano di azione presentato nel quadro esercizio dell'Open Government Partnership».

1.25

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzando ne funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.26

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) istituzione di un difensore civico nazionale;».

1.27

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «anche previa» a: «processi decisionali,».

1.28

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.29

CERONI, PERRONE

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.30

TORRISI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3».

1.31

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sportelli unici dell'edilizia,» inserire le seguenti: «anche attraverso la standardizzazione dei procedimenti e della modulistica,».

1.32

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) definizione dei livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare in riferimento agli Sportelli unici attività produttivi e gli Sportelli unici per l'edilizia, di modalità operative standardizzate;».

1.33

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di un unico sportello del cittadino ed un unico sportello dell'impresa da interfacciare per le pratiche. "trasversali" ove convogliare in procedure semplici e lineari le eventuali esigenze dell'utente».

1.34

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.35

DE POLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, con il conseguente trasferimento del personale interessato, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

1.36

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli

adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

1.37

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.38

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.39

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.40

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.41

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.42

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida, nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.43

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.44

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.45

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.46

TOMASELLI

AI comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.47

SOLLO

AI comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.48

BRUNI, MILO

AI comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.49

SOLLO

AI comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un

documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.50

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.51

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.52

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.53

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso

l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.54

TORRISI, PAGANO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.55

BONFRISCO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.56

ENDRIZZI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, salvaguardando i livelli occupazionali, eliminazione della sovrapposizione di ruoli e funzioni tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli, attraverso l'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti negli archivi predetti.».

1.57

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.58

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.59

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione- di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

1.60

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenza» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI. incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.61

TOMASELLI

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.62

SOLLO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.63

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.64**CERONI, PERRONE**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.65**TORRISI**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.66**TOMASELLI, MATTESINI**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.67**BRUNI, MILO**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.68**SOLLO**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.69**BRUNI, MILO**

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.70**TOMASELLI, MATTESINI**

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.71**SOLLO**

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.72**TOMASELLI, MATTESINI**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia»,.

1.73**SOLLO**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia»,.

1.74**BRUNI, MILO**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia»,.

1.75**ENDRIZZI, CRIMI, MORRA**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati inerenti ai versamenti delle tasse automobilistiche,».

1.76

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché quelli relative al trasporto conto-terzi».

1.77

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.78

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.79

SOLLO

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.80

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.81

SOLLO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.82

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.83

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento; nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui all'articolo 2683, numero 3), del Codice Civile, riorganizzando, senza ricadute negative, gli assetti delle strutture interessate.».

1.84

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento».

1.85

TOMASELLI, MATTESINI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.86

SOLLO

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.87

BRUNI, MILO

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.88

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane».

1.89

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello.»

1.90

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella realizzazione di tale provvedimento verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.91

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali interventi si realizzeranno senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.92

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.93

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

1.94

ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) revisione della disciplina della trascrizione dei beni mobili, al fine di escludere gli autoveicoli dai beni per i quali è disposta la pubblicità».

1.95

ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) al fine di garantire pari diritti ed opportunità ai cittadini, disporre interventi economici compensativi a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nei territori non raggiunti dalla banda larga».

1.96

AUGELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena efficacia dei servizi al cittadino e alle imprese, il governo definisce metodologie e regole per la reingegnerizzazione dei processi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni e delegando ai professionisti iscritti agli ordini funzioni sussidiarie di interesse pubblico».

1.97

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

1.98

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) ed h) del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.99

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da a) a h), si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.100

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere da a) a h), si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.101

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.102

CERONI, PERRONE

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.103

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali».

1.104

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.105

AUGELLO

Al comma 3, dopo le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» aggiungere le seguenti: «e comunque successivamente ogni due anni,».

1.106

ENDRIZZI

Al comma 3, dopo le parole: «il livello di digitalizzazione» inserire le seguenti: «ed i bisogni formativi del personale».

Consequentemente al comma 4 dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «definisce i percorsi formativi e le risorse da stanziare a tale scopo, escludendo il ricorso a consulenze esterne in presenza di competenze e risorse disponibili nella pubblica amministrazione e».

1.107

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» a: «semplificazione», con le seguenti: «le sovrapposizioni di competenze, le ipotesi di semplificazione, nonché il numero dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti emanati negli ultimi tre anni;».

1.108

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione, è istituito il Comitato di Coordinamento, Vigilanza e Certificazione di conformità agli adempimenti previsti dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione».

1.109

ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «Consequentemente il Governo», inserire le seguenti: «effettua un'analisi dell'impatto regolativo delle norme in considerazione degli effettivi contesti organizzativi e delle amministrazioni, delle risorse materiali e umane presenti ovvero necessarie a dare piena attuazione alle norme in fase di definizione; in relazione alle risultanze definisce e».

1.110

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione».

1.111

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Sopprimere il comma 5.

1.112

CERONI, PERRONE

Sopprimere il comma 5.

1.113

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, sulla base di schemi standard indicati dallo Stato in conformità con l'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione».

1.115

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificazioni o documenti prodotti da altre pubbliche amministrazioni se i dati richiesti sono in possesso di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.114

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER, ZIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.116

RUSSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.117

AUGELLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.118

PERRONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.119

DI BIAGIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.120

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Sopprimere il comma 6.

1.121

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere il comma 6.

1.122

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Sopprimere il comma 6.

1.123

CERONI, PERRONE

Sopprimere il comma 6.

1.124

DE POLI

Sopprimere il comma 6.

1.125

TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.126

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I dirigenti delle amministrazioni responsabili delle adempienze che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 sono sottoposti a procedimento sanzionatorio e decadono dall'incarico dirigenziale».

1.127

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 6, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

1.128

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né procedere all'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti».

1.129

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione del cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi.».

1.130

ENDRIZZI

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo definisce il regime sanzionatorio disciplinare in merito a inerzie e imperizie, in capo a funzionari delle amministrazioni incaricati di dare fattuale applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi oggetto della presente delega, salvo che le condotte non configurino più grave fattispecie e responsabilità penali o per danno erariale. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in capo a organi elettivi o di nomina pubblica, le inerzie di cui al precedente periodo sono motivo di incandidabilità o decadenza ovvero di impedimento al rinnovo dell'incarico.».

1.131

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Tale figura è posta a capo dell'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17 c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

1.132

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.133

CERONI, PERRONE

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.134

SOLLO, SAGGESE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.135

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con gli schemi di decreti legislativi di cui al comma precedente è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.136

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 8.

1.137

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.138

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.139

GIBIINO, MAZZONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.140

TORRISI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma,

deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.0.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni. quando riguardano gli ambiti esclusi dal primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

6-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

6-ter. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;

b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;

c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano"».

1.0.2

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Al fine di assicurare l'attuazione, il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) ai fini della effettiva tracciabilità dei pagamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e delle altre forme di investimento pubblico, nonché degli acquisti di beni e servizi, assicurare l'acquisizione dal mandato informatico dei pagamenti anche delle informazioni relative al beneficiario prevedendo l'obbligo di compilazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rafforzando le sanzioni in caso di inadempienza;

d) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

e) prevedere funzionalità per il confronto tra enti simili, includendo anche indicatori normalizzati per il numero di addetti e popolazione di riferimento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.3

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.4

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di disporre l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoreri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.5

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.7

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

1.0.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura 'il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o 'ai privati gestori di pubblici servizi'";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai

sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"».

1.0.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.1-«bis

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziaria degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

2.1

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.2

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.3

CERONI, PERRONE

Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) alla lettera g), aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.6

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera t), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.7

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

b) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.8

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g), dopo le parole: "meccanismi per la" aggiungere la seguente: "necessaria" e dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i), dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti: "nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».

2.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli

effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.13

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.14

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «anche»;

b) *sostituire le parole da:* «la possibilità» a: «asincrona», *con le seguenti:* «acquisizione ed esame da parte dell'amministrazione procedente dei documenti prodotti in modalità telematica dai portatori di interessi coinvolti».

2.15

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole:* «per l'amministrazione procedente», *inserire le seguenti:* «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «principio di maggioranza» *con le seguenti:* «principio delle posizioni prevalenti»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «per la composizione» *con le seguenti:* «e termini per la necessaria composizione» e *dopo le parole:* «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti:* «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.16

BRUNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole:* «per l'amministrazione procedente», *inserire le seguenti:* «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,

nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) alla lettera f), *sostituire le parole*: «principio di maggioranza» *con le seguenti*: «principio delle posizioni prevalenti»;

d) alla lettera g), *sostituire le parole*: «per la composizione» *con le seguenti*: «e termini per la necessaria composizione» e *dopo le parole*: «pubblica incolumità» *aggiungere le seguenti*: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole*: «principio di proporzionalità», *inserire la seguente*: «ponderata».

2.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole*: «del principio di maggioranza» *con le seguenti*: «del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza».

2.19

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera f) *dopo le parole*: «del principio di maggioranza» *inserire le seguenti*: «con adeguati meccanismi correttivi».

2.20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole*: «principio di maggioranza» *inserire le seguenti*: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole*: «principio di maggioranza», *inserire le seguenti*: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,».

2.22

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole*: «principio di maggioranza», *inserire le seguenti*: «ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990,».

2.23

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole*: «principio di maggioranza», *inserire la seguente*: «ponderata».

2.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole*: «nei casi di conferenze decisorie», *inserire le seguenti*: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico».

2.25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, *sopprimere la lettera g*).

2.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.27

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «meccanismi per la» inserire la seguente: «necessaria» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.28

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.30

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *débat public online*».

2.31

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».

2.32

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.33

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.34

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.35

SOLLO, SAGGESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per materia».

2.36

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 3.

2.0.1

SOLLO, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo".

Art. 3

3.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento."».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: "tutela ambientale, paesaggistica, territoriale", sono inserite le seguenti: ", della sicurezza."»

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.3

SCALIA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.

2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Valutazioni tecniche e».

3.5

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.6

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.9

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei ministri».

3.10

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, sentito il Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione delle differenti opinioni, entro 30 giorni».

3.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in conformità ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri».

3.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver sentito i Ministri competenti.»

3.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.15

ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 20,».

3.16

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», inserire la seguente: «non»;*
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», inserire la seguente: «perentorio».*

3.17

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

3.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.19

ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «della richiesta da parte dell'amministrazione procedente», con le seguenti: «del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente».

3.20

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.1

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

"7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale».

3.0.2

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 71, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo la sostituzione dei controlli a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate».

Art. 4

4.1

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere il seguente comma: «01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ",con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali", fino a: "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione" sono soppresse».

b) al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».

4.2

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.4

CERONI, PERRONE

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le discipline di settore».

4.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.6

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241,» inserire le seguenti: «nonché delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».

4.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 dell'Ia legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.10

SOLLO, SAGGESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

4.11

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 3.

4.12

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-octies in caso di silenzio assenso o di SCIA"».

4.13

MARAN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 3, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

Art. 5

5.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, comma 3, il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*."» è soppresso;

b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente"»;

c) al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

5.5

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, comma 3, il periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*." è soppresso».

Consequentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e

previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."»;

b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

5.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.7

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

*"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».*

5.8

BONFRISCO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.9

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) «all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.10

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.11

CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «nei casi» con le seguenti: «e nei casi».

5.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività"»

Consequentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.13

TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Consequentemente, alla lettera c), numero 2, aggiungere, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.14

GIBIINO, MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Consequentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.15

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Consequentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.16

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o».

5.19

TORRISI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.20

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prevedibile» con la seguente: «conoscibile».

5.22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici,».

5.23

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «motivata da eventi sopravvenuti.».

5.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'art. 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.25

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. all'art. 21-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.26

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

5.27

BRUNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.0.1

TORRISI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione delle sanzioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni attualmente previste In caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

5.0.2

FUCKSIA, ENDRIZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

5.0.3

FUCKSIA, ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-*bis*. (Concerti tra Ministri o Ministeri) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto."».

5.0.4

SOLLO, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

Art. 6

6.1

ENDRIZZI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

6.2

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» con le seguenti: «enti privati sottoposti al controllo pubblico».

6.3

BRUNO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

6.4

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni».

6.5

CERONI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.7

TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza I dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.8

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

6.10

RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.11

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.13

PERRONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.14

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.15

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-ter. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la Pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli

essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690».

6.16

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

6.17

CRIMI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 481».

6.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.19

CERONI, PERRONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.20

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

6.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.22

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.23

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.24

LUIGI MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.25

BIGNAMI, MASTRANGELI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obblighino a partire dal 2015 i sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

6.26

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7 -bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è

sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti; "della presente legge"».

6.0.1

PERRONE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.2

RUSSO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della Spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi. al fine di assicurare:

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazioni di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.6

TORRISI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;
- b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
- c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
- d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.7

CERONI, PERRONE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;
 - b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
 - c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
 - d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - 1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
 - 2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
 - 3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo».

6.0.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. – *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).* - 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, il 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, il 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

6.0.10

SOLLO, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione";

b) all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno"».

6.0.11

BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Il Ministro della salute procede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici, dispositivi di ausilio, tra cui anche i cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti e di permettere una giusta remunerazione e una razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.».

G/1577/1/1

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione, premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza»;

la pubblica amministrazione, in determinate ipotesi, conferisce incarichi professionali per l'espletamento di servizi di consulenza e assistenza legale senza l'obbligo dell'adozione di una procedura ad evidenza pubblica selettiva e concorrenziale. Difatti, gli incarichi sono basati sul mero rapporto fiduciario tra l'ente e il professionista che riceve il mandato professionale. Ciò ha generato delle storture, ormai sedimentate, che si evincono dal conferimento di incarichi, di frequente, alle stesse persone che, lungi dall'offrire servizi professionali migliori e a costi inferiori, ricevono il mandato a seguito di un mero rapporto fiduciario di carattere politico;

i criteri selettivi appaiono caratterizzati, dunque, da opacità ed ispirati non tanto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 secondo comma della Carta fondamentale, quanto, piuttosto, a motivi di mero clientelismo. Tale consuetudine va chiaramente a disdoro dei criteri di trasparenza, concorrenza, efficacia ed economicità, che dovrebbero ispirare l'attività della pubblica amministrazione;

considerato che:

la vera questione del problema è, eminentemente, interpretativa e attiene *in nuce* alla qualificazione giuridica dell'incarico di patrocinio legale, che trova una definizione nella sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 2012. Secondo tale pronuncia sussiste una differenza antologica tra l'esecuzione episodica del singolo incarico di patrocinio legale, legato ad esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto, invece, all'attività di assistenza e consulenza, a contenuto complesso, caratterizzata dalla sussistenza di una organizzazione, dalla predeterminazione della durata e dalla complessità dell'oggetto;

ne deriva che il conferimento occasionale del singolo incarico, per motivi contingenti, non possa configurare un appalto di servizi legali ma integri, invece, la fattispecie del contratto d'opera intellettuale al quale non si applica la disciplina in materia di procedure di evidenza pubblica. La normativa in materia di appalti di servizi rileva, quindi, nelle occasioni in cui il professionista debba mettere in essere quelle condotte finalizzate ad offrire una prestazione professionale attraverso una struttura organizzativa complessa e non, invece, attraverso lo svolgimento di lavoro autonomo nell'esecuzione del servizio legale;

orbene, la mancanza di un obbligo espresso di svolgimento di una procedura di natura concorsuale non può costituire pregiudizio per le esigenze di adempimento ai principi generali a cui si ispira l'azione amministrativa. D'altronde, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede espressamente, all'articolo 27, che anche nel caso in cui non trovino applicazione, in tutto o in parte, i principi del codice degli appalti ai casi di affidamento di contratti pubblici, tuttavia, devono, comunque, essere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;

di tal guisa, anche se il conferimento dell'incarico professionale da parte di un ente a un professionista è governato da taluni requisiti, quali la necessità di tempi brevi per il conferimento dell'incarico e dall'*intuitu personae*, appare non ragionevole che gli incarichi *de quibus* vengano conferiti, di sovente, con carenza di trasparenza e di imparzialità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli interventi normativi opportuni al fine di garantire – anche nei casi di conferimento di incarichi professionali di natura legale a cui non trova applicazione, in tutto o in parte, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 – il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, a cui, peraltro, deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa.

7.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

7.2

GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole: «per modificare la disciplina» aggiungere le seguenti: «e l'organizzazione».

Consequentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

b) al comma 2:

1) sostituire le parole: «che sono resi», con le seguenti: «che è reso»;

2) dopo le parole: «trasmessi alle Camere», inserire le seguenti: «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89,»;

3) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «11 Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

c) al comma 3, sostituire le parole: « Entro dodici mesi», con le seguenti: « Entro due anni».

7.3

COCIANCICH

Al comma 1, dopo le parole: «e degli enti pubblici non economici nazionali» inserire le seguenti: «nonché di eventuali soggetti privati che svolgono attività omogenee».

7.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «ivi comprese le Forze di polizia».

7.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «personale», inserire le seguenti: «anche dirigenziale».

7.6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,».

7.7

DE POLI

All'articolo 7, comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».

7.8

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» aggiungere le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.9

ZELLER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei servizi strumentali», inserire le seguenti: «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».

7.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo. le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.11

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possibilità di», con le seguenti: «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».

7.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

Consequentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.13

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo.

Consequentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

7.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione 'di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra «razionalizzazione» e «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «e potenziamento dell'efficacia».

7.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» e «servizi strumentali».

7.18

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;

b) dopo le parole: «gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;

c) sopprimere le parole da: «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» fino a: «in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.19

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.20

BRUNI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.21

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

7.22

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi »;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.23

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».

7.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia al» , inserire la seguente: «solo».

7.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;», inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.29

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».

7.30

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».

7.31

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.32

RUTA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».

7.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.34

CRIMI

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.35

CRIMI

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.36

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza. e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.37

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».

7.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.40

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».

7.41

RUSSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» con le seguenti: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate».

7.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.43

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.44

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le

seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.45

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.46

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.47

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.48

BILARDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato», inserire le seguenti: «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato. nei corpi e servizi di Polizia Provinciale,».

7.49

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.50

RUTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

7.51

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.52

ELENA FERRARA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia».

7.53

CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,».

7.54

CRIMI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.55

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.56

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.57

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra: «ferma restando», e «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.59

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle professionalità esistenti;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti. di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.60

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.61

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.62

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.63

BILARDI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi,

attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».

7.64

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica».

7.65

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.66

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.67

CRIMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.68

CRIMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.69

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».

7.70

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.71

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.74

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

7.75

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

7.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».

7.77

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «per la direzione della politica generale del Governo» alle seguenti: «la collegialità del Consiglio dei ministri».

7.78

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.79

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».

7.80

DI GIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» inserire le seguenti: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione,».

7.81

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.82

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», con le seguenti: «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.83

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a: «da parte del Presidente del Consiglio» con le seguenti: «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».

7.84

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con definizione di criteri generali per la detenninazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.85

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.86

GALIMBERTI, BOCCA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» inserire le seguenti: «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».

7.87

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», con le seguenti: «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».

7.88

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» fino alla fine della lettera.

7.89

DE POLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» a: «Consiglio dei Ministri;».

7.90

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.91

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.92

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.93

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) sostituire le parole: «contatto unico» con le seguenti: «contatto privilegiato»;

c) sostituire le parole: «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cui responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato»;

d) aggiungere, in fine, le parole: «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».

7.96

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56».

7.97

DE POLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» aggiungere le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56».

7.98

PADUA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «attraverso la riduzione del numero».

7.99

PADUA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «attraverso la riduzione del numero» con le seguenti: «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».

7.100

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «riduzione del numero» inserire le seguenti: «con il superamento della dimensione provinciale».

7.101

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «all'astensione» inserire le seguenti: «e la morfologia».

7.102

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «alla popolazione residente» con le seguenti: «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».

7.103

RUTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla criminalità» inserire le seguenti: «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» e dopo le parole: «dinamiche socio-economiche» inserire le seguenti: «e comunque garantendone la presenza per ogni regione;».

7.104

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire le seguenti: «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi, alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e aeroporti».

7.105

BRUNO

Al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.106

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.107

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole comprese tra: «trasformazione della Prefettura» e «competenze esercitate».

7.108

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».

7.109

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», con le seguenti: «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».

7.110

ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello stato di tutti gli uffici periferici delle mministrazioni civili dello Stato» aggiungere le seguenti:«, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».

7.111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lett. c) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.112

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità con l'Istituzione di un Comitato paralimpico autonomo avente natura pubblica che si avvale comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di Coni servizi spa.»

7.113

SOLLO, SAGGESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.114

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

7.115

MANDELLI, CALIENDO, SERAFINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie Iocali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

7.116

D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, BIANCONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

7.117

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.118

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

7.119

SERRA, CRIMI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; b) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; c) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; d) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

7.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
- c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
- d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - 1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;
 - 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
 - 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
 - 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
 - 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
 - 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
 - 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
 - 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
 - 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
 - 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
 - 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
 - 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;

13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;

14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo per il riordino
dell'Associazione italiana della Croce rossa – CRI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;

6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;

7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;

8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;

- 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
 - 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
 - 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
 - 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
 - 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;
 - 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
 - 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
 - 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
 - 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
 - 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
 - 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;
- g) conferimento di esposte deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.
5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia
di prefetture – uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.4

GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

7.0.5

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando – nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

7.0.6

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente :

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

7.0.7

SACCONI, AUGELLO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contabilità economica analitica e costi standard)

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i principi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera n) riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

7.0.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

7.0.9

PERRONE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.10

RUSSO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

7.0.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale,

composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.».

7.0.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i

Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

7.0.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresses le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Consequentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

G/1577/2/1

[BISINELLA](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le linee telefoniche, i *personal computer* e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, *stalking*, molestie e *cyber bullismo*);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle clonazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare *internet* in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati *online* cresca esponenzialmente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare, dai reati compiuti attraverso il *web*, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone;

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A.

Art. 8

8.1

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale, l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);»

8.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

8.5

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.6

BRUNO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.7

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

8.8

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera d)», aggiungere le seguenti parole: «e le accademie nazionali».

8.9

CERONI, PERRONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,» e sopprimere le parole: «le comunità montane o isolate»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni» con le seguenti: «Le comunità montane o isolate»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».*

8.10

TORRISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,» e dopo le parole: «le città metropolitane,» sopprimere le seguenti: «le comunità montane o isolate»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni,» con le seguenti: «Le comunità montane o isolate,».*

8.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,».

8.12

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.13

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni».

8.14

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».*

8.15

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.16

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera e) dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura,» aggiungere le seguenti:*
«quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».

Consequentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Consequentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad. una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

b) la fruizione di periodi sabatici.

c) Definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

d) Definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione che inquadri le «amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica» in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

8.17

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera e), dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura», aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».*

Consequentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Consequentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

8.18

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MINEO, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «le scuole statali di ogni ordine e grado, le scuole paritarie, le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le parole: «le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

8.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «le scuole statali di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «le scuole paritarie pubbliche» e alla lettera g) sopprimere le parole: «le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

8.20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica, » e alla lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, le accademie nazionali e i Parchi nazionali».

8.21

DE POLI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».

8.22

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».

8.23

ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le istituzioni educative pubbliche» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i nidi di infanzia,».

8.24

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g), aggiungere infine: «nonché gli ordini professionali».

8.25

DE POLI

All'articolo 8, comma 1, lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti «, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali».

8.26

SACCONI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.27

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «le società a partecipazione pubblica», con le seguenti: «le società a controllo pubblico che erogano servizi pubblici, o».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: «le società» a «regolamentati», con le seguenti: «le società concessionarie di servizi pubblici, anche a partecipazione pubblica, che operano In regime di concorrenza,».

8.28

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza,», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici» e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate,».

8.29

RUSSO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici, e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

8.30

MIRABELLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «federazioni sportive», inserire le seguenti: «gli enti pubblici non economici di tipo associativo prevalentemente finanziati dalla contribuzione dei soci,».

8.31

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.32

MOSCARDELLI, ORRÙ, SCALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unioni, anche territoriali, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente tutte le amministrazioni e i soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione e nella relativa disciplina».

8.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fanno parte integrale dell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.34

DE POLI

Sopprimere il comma 4.

8.35

BRUNO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».

8.36

TORRISI, PAGANO

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».

8.0.1

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al Regio Decreto 15 gennaio 1933, n. 215, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. – (Istituzione del tributo bonifica di bonifica). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il tributo di bonifica, a partecipazione dei costi relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, svolto dai consorzi.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il consorzio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.

3. Il tributo è dovuto dai proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ed è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente.

4. Nel caso di comproprietà dell'immobile il tributo è corrisposto singolarmente da ciascuno dei comproprietari pro quota"».

8.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ordini e Collegi professionali)

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.0.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Anche dopo che è stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, il funzionario o altro preposto alla unità organizzati va sono individuati nominativamente, in ordine alle mansioni loro assegnate, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."».

Art. 9

9.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

9.2

BIGNAMI, MASTRANGELI

Sopprimere l'articolo.

9.3

DE POLI

Sopprimere l'articolo.

9.4

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

9.5

CRIMI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

9.6

GALIMBERTI, BOCCA

Sopprimere l'articolo.

9.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sopprimere l'articolo.

9.8

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sopprimere l'articolo.

9.9

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)*. - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

a-bis) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

c-bis) tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione;

c-ter) sviluppo del mercato del lavoro;

c-quater) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

c-quinquies) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);

c-sexies) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

c-septies) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

c-octies) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

c-nonies) supporto alle politiche agricole e di filiera;

c-decies) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

d-bis) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

d-ter) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

d-quater) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

d-quinquies) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

d-sexies) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

e-bis) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

e-ter) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

e-quater) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa

attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.10

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono all'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese; nomina per ciascuna camera di commercio nuova istituzione di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; deroga dall'applicazione del numero limite di 80.000 imprese iscritte per le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché per quelle che, anche a seguito di accorpamento, costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata; interruzione delle procedure di rinnovo per le camere di commercio i cui Consigli devono deliberare o hanno deliberato l'accorpamento, con contesa proroga dei poteri ordinari e straordinari dei Consigli in carica fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, al fine di evitare l'avvio di procedure di rinnovo dei consigli camerali, che potrebbero essere per alcune camere già in corso o prossime all'avvio;

c) rimodulazione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi o prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.11

BIGNAMI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35% dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e delle politiche di intervento.

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale.

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati:

le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera.

Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato.

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate.

e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese.

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e previdenziali in essere, e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa

attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.12

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, a deliberare a maggioranza semplice l'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese. Con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, per ciascuna camera di commercio di nuova istituzione è nominato un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

2. Le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché quelle che anche a seguito di accorpamento costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata, possono derogare dall'applicazione del limite del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui al comma 1.

3. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio soggette agli obblighi di cui al comma 1 e non rientranti nella deroga di cui al comma 2 sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di adozione delle delibere di accorpamento tali procedure sono interrotte anche nelle camere di commercio non soggette a tale obbligo ma comunque interessate al processo di accorpamento. I relativi consigli continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle camere di commercio che non hanno deliberato ai sensi del medesimo comma 1, provvede entro i successivi sessanta giorni, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 e delle eventuali proposte pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio, artigianato e agricoltura nonché dalle Regioni competenti e dalle Camere interessate.

5. Il decreto di cui al comma 4 ha valore sostitutivo delle delibere di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti successivi previsti dal medesimo comma 1 e per gli effetti del comma 3.».

9.13

MUCCHETTI, CALDEROLI, FEDELI, GASPARRI, CHITI, FORMIGONI, MARINELLO, GUERRIERI PALEOTTI, MARCUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Ferme restando le riduzioni del diritto annuale a carico delle imprese già previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese Iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e le specificità geo-economiche dei territori;

c) razionalizzazione e aggiornamento dei compiti e delle funzioni per la promozione del territorio e dell'economia locale, inclusi la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare i rapporti delle camere di commercio con il complesso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili e ferma restando la competenza relative alla tenuta e alla valorizzazione del registro delle imprese;

d) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale;

e) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di Inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto *pro quota* dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

g) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Casse depositi e prestiti e sottoscritto *pro quota* dalle camere di commercio conferenti. Il ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

h) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

9.14

PADUA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni Istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza

da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio economico amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

9.15

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici dei vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

9.16

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorendo l'autonomia delle stesse quali enti di autonomia funzionale per la cura e la promozione degli interessi delle imprese».

9.17

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati»;

d) sopprimere la lettera d);

e) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi»;

f) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

9.18

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del "Made in Italy", di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, dismettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza»;

d) sopprimere la lettera d);

e) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni

regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

f) alla lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

g) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

9.19

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

c) sopprimere la lettera d).

9.20

BRUNO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

9.21

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.22

CRIMI, CASTALDI, GIROTTI, FUKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.23

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.24

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.25

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.93

GAMBARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) revisione del diritto annuale a carico delle imprese, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Unioncamere secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla

capacità contributiva dell'impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio, individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste e sul numero delle imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

c) sopprimere la lettera d);

d) alla lettera f), sopprimere la parola: "transitoria" e dopo le parole: "che assicuri" inserire la seguente: "stabilmente".

9.26

GALIMBERTI, PELINO, BERNINI, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale»;*

b) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «ridefinizione»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.28

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28,*

comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita, in fine, la lettera seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.29

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita, infine, la lettera seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.30

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «ridefinizione»;

b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

c) dopo la lettera f), inserire il seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.31

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camera le necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28,

comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

9.32

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «*made in Italy*» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

9.33

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI
PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) revisione della disciplina del diritto annuale che, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantisca la copertura dei costi delle attività e delle iniziative previste nel piano, tenendo conto della tipologia e della dimensione economica delle imprese nonché della sostenibilità delle funzioni e dei compiti assegnati;»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche e attribuendo alle Camere di commercio funzioni e competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito della semplificazione, della valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, della tenuta del registro delle imprese, della tutela del mercato e della concorrenza, della tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati, della gestione delle forme di giustizia alternativa, dell'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese nonché dell'occupazione e dell'accesso al credito, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

4) *sopprimere la lettera d);*

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, garantendo una adeguata partecipazione di tutte le componenti delle economie dei territori attraverso l'aggiornamento dei parametri per la composizione degli organi e l'individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

6) *alla lettera f), sopprimere la parola: «transitoria» e dopo la parola: «assicuri» inserire la seguente: «stabilmente».*

9.34

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione del sistema di finanziamento degli enti camerali, prevedendo un meccanismo di articolazione delle entrate basato su una parte fissa ed una variabile, collegata alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli stessi enti, nonché di ridurre gli oneri posti a carico delle imprese;».

9.35

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;».

9.36

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni assegnate, privilegiando il diritto dovuto per le unità locali rispetto al diritto dovuto per le sedi legali;».

9.37

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;».

9.38

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «riduzione».

9.39

CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carico delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».

9.40

RUTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti. privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà; evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione Amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica Amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.41

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;».

9.42

RUTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni sono individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti è istituita una sola camera regionale;».

9.43

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e il numero di abitanti».

9.44

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e le specificità del».

9.45

RUTA

Al comma 1, apportare le seguenti. modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti privati;» aggiungere le seguenti «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali;» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole: «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compenso per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.46

RUTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;».

9.47

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la presenza di almeno una camera per Regione».

9.48**CASTALDI, CRIMI, GIROTTTO**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la contiguità geografica e l'omogeneità geo-economico-sociale»;».

9.49**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando, per la circoscrizione territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, la sede e le competenze della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo».

9.50**GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei criteri di equilibrio economico-finanziario, di specificità territoriale, di natura geo-economica, individuando, altresì, una soglia dimensionale minima delle camere di commercio».

9.51**BERTOROTTA, CRIMI**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

9.52**SANGALLI, DEL BARBA, TOMASELLI, FABBRI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela promozione e supporto delle piccole e medie imprese in applicazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa» e nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre Amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c), le camere di commercio costituiscono l'istituzione centrale di riferimento per la realizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;».

9.53**BIGNAMI, MASTRANGELI**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;».

9.54

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) razionalizzazione dei compiti e delle funzioni, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, anche con riguardo alla materia della formazione professionale, dell'ambiente ed energia a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese;».

9.55

RUTA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo» e dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi nella risoluzione delle relative problematiche;».

9.56

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «revisione».

9.57

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «rideterminazione».

9.58

CASTALDI, GIROTTI, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e individuando in modo tassativo» con la seguente: «individuando».

9.59

FUCKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ambiti di attività,» inserire le seguenti: «salvo quelle di natura amministrativa,».

9.60

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'economia locale» inserire le seguenti: «ivi compresa logistica e intermodalità.».

9.61

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali;».

9.62

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «circoscrivendo nel tempo» con le seguenti: «eliminando».

9.63

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

9.64

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.65

CRIMI, CASTALDI, GIROTTI, FUCKSIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.66

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.67

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.68

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive SUAP; le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.69

RUTA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.70

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) supporto ed affiancamento alle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di *start-up*, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle formazioni economiche strategiche, all'assistenza per l'accesso al credito;».

9.71

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze» con le seguenti: «condivisione con il Ministero dello sviluppo economico delle banche dati» e le parole: «modalità di gestione» con le seguenti: «modalità di accesso».

9.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme, in ogni caso, le competenze esercitate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo;».

9.73

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.74

RUTA

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole: «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.75

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle Unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «istituzione per i Presidenti delle camere di commercio italiane all'estero del limite della durata dell'incarico a quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e del limite di rieleggibilità a due mandati;».

9.76

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 6" sono inserite le seguenti: "e devono prevedere una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento del numero complessivo dei componenti. Nel rispetto della predetta percentuale una rappresentanza femminile dovrà essere designata tra le cariche apicali";».

9.77

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere;».

9.78

PADUA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali».

9.79

ORRÙ, TOMASELLI

Alla lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».

9.80

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «con la previsione di misure idonee ad assicurare la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonché dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali».

9.81

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e il mantenimento dei livelli occupazionali» con le seguenti: «e il graduale collocamento del personale risultante in esubero».

9.82

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

9.83

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) costituzione di un fondo da affidare alla gestione separata di organismo di diritto pubblico di settore per il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia e costituito dalle partecipazioni societarie e dagli immobili di dette Camere al 31 dicembre 2014, nonché delle risorse con vincolo di destinazione alla medesima data e dai trasferimenti statali o regionali ove necessari».

9.84

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) apposita clausola di salvaguardia che garantisca il mantenimento della sede della Provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze nella relativa circoscrizione territoriale, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di bilinguismo».

9.85

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

9.86

BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

9.87

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere»;

b) *sostituire le parole:* «del parere della Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza Unificata».

9.88

RUTA

Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata», con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata».

9.89

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata», con le seguenti: «dell'intesa della Conferenza unificata».

9.90

DEL BARBA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli

e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.91

DEL BARBA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.92

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Sopprimere il comma 3.

9.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di affidamento di incarichi professionali, che preveda:

a) l'esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano iscrizione ad albi professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;

b) esclusione dall'applicazione della normativa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 per incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale;

c) l'incarico delle suddette prestazioni professionali è conferito direttamente dal dirigente dell'amministrazione responsabile, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere.».

9.0.2

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Sicilia, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto, previa convenzione tra le parti e fatti salvi i diritti acquisiti in materia pensionistica alla data della sottoscrizione della stessa, all'I.N.P.S.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.3

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Servizi di soccorso alpino e speleologico)

1. Al fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.

2. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "modo" è inserita la seguente: "prevalentemente";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo".

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.4

SANTINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale del personale degli enti locali)

1. Per le finalità collegate alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli enti locali i contratti collettivi definiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale finalizzate al miglioramento della performance dei dipendenti, modalità di erogazione delle risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti;

b) il livello di eventuale esternalizzazione dei servizi;

c) la necessità di flessibilizzazione delle attività amministrative riguardanti le prestazioni da erogare alla collettività;

d) servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione ai servizi essenziali da garantire;

e) svolgimento di attività istituzionali soggette a rilevanti fattori di disagio sociale, territoriale e ambientale.».

G/1577/3/1

BERTOROTTA, CRIMI

Il Senato,

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione;

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'Istat, nonché pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinate, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'Unione europea;

considerato che:

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della Regione siciliana insistono sul territorio della Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto in parola;

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni – che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi – sicché necessitano di una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);

considerato ancora che:

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno applicare le norme nazionali;

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;

rilevato che:

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;

l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti;

rilevato, ancora, che:

molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera le costituito per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa;

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da condurle tutte al *default* già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;

rilevato, infine, che:

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente anche la finanza pubblica nazionale;

impegna il Governo

a prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.

Art. 10

10.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «unificati e coordinati» con le seguenti: «, articolati e coordinati su base territoriale,».

10.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «unificati», inserire le seguenti: «distinti per settori omogenei di attività».

10.3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati», inserire le seguenti: «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

10.4

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del merito», inserire le seguenti: «, dell'aggiornamento».

10.5

DE POLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alle lettere da b) a n)», inserire le seguenti: «e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previ consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.6

TORRISI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.7

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.8

CRIMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.12

BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.13

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

10.14

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

10.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «eventuale» e dopo le parole: «confluenza nello stesso ruolo», aggiungere le seguenti: «in specifica sezione».

10.16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «appartenente alle carriere speciali;» inserire le seguenti: «prevedendo anche l'inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.17

RUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

10.18

PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

10.19

FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali», inserire le seguenti: «e prevedere un ruolo distinto nel contesto della dirigenza statale per la dirigenza medica e sanitaria dipendente dallo stato e dagli enti pubblici non economici nazionali».

10.20

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.21

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.22

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni», inserire le seguenti: «e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello»;».

10.23

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;».

10.24

COCIANCICH

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;».

10.25

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;».

10.26

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;».

10.27

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;».

10.28

COCIANCICH

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica»;».

10.29

RUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

10.30

PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,».

10.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali,».

10.32

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3); alla lettera c), sopprimere il numero 3); sopprimere le lettere e) e m).

10.33

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale».

10.35

DE POLI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni,».

10.36

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.37

COCIANCICH

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.38

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.39

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».

10.40

GRANAIOLO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».

10.41

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «e professionale».

10.42

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica» inserire le seguenti: «, della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale».

10.43

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni;».

10.44

STEFANO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle p'rovince, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina

transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.45

RUTA

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.46

FAZZONE, AMORUSO

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo

dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.47

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, Coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.48

ASTORRE, MIRABELLI, SAGGESE, RICCHIUTI, TORRISI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.49

ROMANO

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro, che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.50

PERRONE

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.51

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.52

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.53

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.54

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.55

DE POLI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali,».

10.56

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.59

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.57

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.58

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica».

10.60

ELENA FERRARA, PUGLISI, IDEM, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nei ruoli di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico;».

10.61

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da b) a m) dalla normativa vigente in materia».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «tecnica e professionale» e sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.63

FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: Istituire presso il Ministero della salute un ruolo distinto della dirigenza sanitaria, medica e non medica, disciplinato come dirigenza speciale attraverso un decreto legislativo specifico per il settore che, razionalizzando e coordinando la disciplina già dettata in materia dall'ordinamento, tenga conto delle peculiarità proprie delle diverse figure professionali in materia di accesso, conferimento degli incarichi e progressione di carriera, formazione permanente, sistema di valutazione, livelli di responsabilità, struttura della retribuzione come prevista dai rispettivi CCNL».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), punto 2), eliminare le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale».

10.64

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

10.65

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

10.66

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

S10.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), stralciare il numero 4).

10.68

DE POLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.69

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.70

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.71

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.72

CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.73

D'ANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.74

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D'ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.75

TORRISI, AUGELLO, PAGANO, MANCUSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopracitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un **segretario** comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitano esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al **segretario** comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in

conseguenza della riforma dello statuto dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un **segretario** comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.77

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i

vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un **segretario** comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo «iter»; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificata mente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

- 1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;
- 2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.78

RICCHIUTI, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due anni di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell'obbligo di nominare un **segretario** comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al **segretario** comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d'interesse dei privati residenti nel territorio dell'ente e per casi individuati dalla legge; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell'attuazione della presente legge in ordine allo *status* dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello dell'incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di

anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

10.79

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; In tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un **segretario** iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione in via associata; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari *ad acta*« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.80

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; in sede di prima applicazione, inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al n. 1 e soppressione del relativo albo; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, specifica disciplina transitoria che preveda il mantenimento del trattamento economico in godimento, anche in caso di mobilità, secondo le rispettive fasce di appartenenza di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, fino all'entrata in vigore della nuova contrattazione; specifica disciplina per coloro che sono iscritti all'Albo e sono privi di incarico; per tutti gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico,

coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo alla suddetta sezione speciale; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; a regime, accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali mediante specifico corso-concorso e ridefinizione delle fasce demografiche degli enti locali, in numero non superiore a tre, al fine di parametrare la retribuzione del dirigente apicale alla consistenza demografica dell'ente presso cui presta servizio;».

10.81

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.83

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di

figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.84

FAZZONE, AMORUSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione Amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico;».

10.87

MIRABELLI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C. nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate

alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.82

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.85

MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate

alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri moli della dirigenza».

10.86

ARACRI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarichi per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico; coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,) attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre: specifica disciplina per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare. in caso ai suddetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento, specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.88

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività

amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del **segretario** comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.89

RUSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del **segretario** comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.90

COLLINA, PADUA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma. sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione; confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del **segretario** comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata».

10.236

ZIZZA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale; in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.»

10.91

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «comunali e» ovunque ricorrano.

10.92

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 4) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;
- b) sopprimere le seguenti parole: «a esaurimento»;
- c) sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)»;
- d) sopprimere le seguenti parole: «, anche come funzionario, »;
- e) sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali,»;
- f) sostituire le parole: «facoltà di nominare comunque un dirigente apicale» con le seguenti: «obbligo di nominare comunque un **segretario** iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico»;
- g) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa», inserire le seguenti «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;
- h) sostituire le parole: «, in luogo del **segretario** comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale» con le seguenti: «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;
- i) sopprimere la parola: «eventuale»;
- j) sopprimere la parola: «apicale»;
- k) dopo le parole: «in via associata;», inserire le seguenti: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.»;
- l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:
 - 1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;
 - 2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.93

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;
- b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» a: «soppressione del relativo Albo», con le seguenti: «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;
- c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di

criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».

10.94

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «abolizione della figura», *con le seguenti:* «previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al **segretario** comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni»;

b) *sopprimere le parole:* «ad esaurimento»;

c) *sopprimere le parole da:* «specifica disciplina» *fino a:* «nella sezione speciale»;

d) *sostituire le parole:* «l'eventuale» *con la parola:* «la»;

e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali».

10.95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», *con le seguenti:* «revisione della figura».

Conseguentemente sostituire dalle parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» *fino alla fine del numero 4) con le seguenti:* «per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un **segretario** comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività Amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo »iter«; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari ad acta« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità Amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al 'trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° o giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione.

Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti. gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.96

PICCINELLI, BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».

10.97

RUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo albo» con le seguenti: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.98

PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo albo» con le seguenti: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.99

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.100

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.101

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.102

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione» sopprimere le seguenti: «a esaurimento».

10.103

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)», con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)».

10.104

ZIZZA

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «di cui al numero 3)» inserire le seguenti: «con possibilità per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni».

10.105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «e soppressione del relativo albo;» aggiungere le seguenti: «progressivo svuotamento dell'apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico attraverso l'immediato collocamento a riposo, a domanda, per coloro che, iscritti nella citata sezione ad esaurimento, alla data di entrata in vigore della presente legge vantano i requisiti richiesti per l'erogazione della pensione di anzianità già in vigore al 31.12.2011; collocamento a riposo e ammissione a fruire della pensione di anzianità alle condizioni fissate alla predetta data del 31.12.2011 ai soggetti che entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, maturino i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità richiesti al 31.12.2011 e che risultino privi di incarico dirigenziale; previsione, ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità del computo di tutti i periodi soggetti. a riscatto e ricongiunzione e di quelli trascorsi in regime di disponibilità; obbligo della sospensione dell'attestato pensionistico per tutti i soggetti collocati a riposo secondo tale percorso ove gli stessi intraprendano alternative attività professionali e per tutta la durata di tali attività;».

10.106

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio» sopprimere le seguenti: «anche come funzionario,».

10.107

COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «un determinato periodo» con le seguenti: «due anni».

10.108

TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.110

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.111

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.112**RUTA**

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.113**RUSSO**

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.114**COLLINA, PADUA**

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.109**PEZZOPANE**

Al comma 1, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione inserimento dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso all'Albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge nel molo unico di cui al punto 1) fermo restando l'attribuzione del trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i segretari comunali di fascia C per i primi due anni di servizio, anche come funzionario».

10.115**LANZILLOTTA, ICHINO**

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e per i vincitori di procedure concorsuali solo se in tutto o in parte già espletate al 23 luglio 2014».

10.116**PICCINELLI**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale obbligo di nominare comunque un **segretario** iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico».*

10.117**PICCINELLI**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» sostituire le parole: «in luogo del **segretario** comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale,» con le seguenti: «, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti,».*

10.118**PICCINELLI**

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «obbligo di gestire l'eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata» con le seguenti: «obbligo di gestire la funzione dirigenziale di direzione in via associata».

10.119**PICCINELLI**

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

a) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

b) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.120

PICCINELLI

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti dell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge».

10.121

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i Segretari Comunali e Provinciali, previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.122

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che l'interessato non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario, formazione di un ruolo unico ad estinzione, gestito dalla medesima commissione di cui al numero 3). A dirigenti non di ruolo afferenti a questo ruolo unico non compete alcuna spettanza in regime di disponibilità. Eventuali incarichi dirigenziali nel settore privato sospendendo la disponibilità del dirigente e con essa la decorrenza del periodo di anzianità di iscrizione al ruolo unico».

10.123

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

10.124

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: "di selezione" inserire le seguenti: ", per titoli ed esami," e dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.";

b) al numero 2), dopo le parole: "di selezione" inserire le seguenti: ", per titoli ed esami," e dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale."

10.125

AUGELLO

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente";
al numero 1), sostituire le parole da: "funzionari" fino alle parole: "superamento di un esame" con le seguenti: "dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario";

al numero 2), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione in posizione funzionante cui si è avuto accesso con pubblico concorso";

10.126

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «immissione in servizio» fino a: «superamento di un esame» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del corso-concorso nel ruolo unico previo svolgimento di un tirocinio di durata almeno annuale presso le pubbliche amministrazioni e organizzazioni europee e internazionali; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.127

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso» sopprimere le seguenti: «come funzionari».

10.128

COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «esperienza lavorativa nel settore pubblico», inserire le seguenti: «all'abilitazione all'iscrizione in albi professionali».

10.129

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dirigenti tecnici;» aggiungere le seguenti: «previsione di una riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis con inquadramento al termine del corso, per tale personale, direttamente alla qualifica di dirigente;».

10.130

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «e delle autorità indipendenti;» inserire le seguenti: «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per dirigenti tecnici».

10.131

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole da: «assunzione a tempo determinato» fino a: «esperienze all'estero» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del concorso nel ruolo unico; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.132

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «settore pubblico o a esperienze all'estero;» inserire le parole: «riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis».

10.133

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «risoluzione del rapporto di lavoro» sopprimere le seguenti: «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».

10.134

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera c), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.135

CRIMI

Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.136

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.137

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

10.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato

l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

10.139

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «presso scuole di formazione regionali e locali», inserire le seguenti: «previa certificazione della loro idoneità e qualificazione».

10.140

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.141

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.142

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.143

PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.145

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica,

comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.146

FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» *con le seguenti:* «prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».

10.147

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» *con le parole:* «prevedere il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».

10.148

GRANAIOLO

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire gli incarichi».

b) sostituire le parole: «preselezione di un numero predeterminato» *con le seguenti:* «preselezione pubblica e motivata di un numero predeterminato».

c) sostituire le parole: «e successiva scelta da parte del soggetto nominante» *con le seguenti:* «e successiva scelta pubblicamente motivata da parte del soggetto nominante».

10.149

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire un solo incarico».

10.150

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b);» *con le seguenti:* «obbligo di conferimento degli incarichi a dirigenti appartenenti a uno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata professionalità e di titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale nelle materie attinenti l'incarico, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, comunque previa verifica dell'insussistenza di professionalità dirigenziali, anche in disponibilità, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera b)».

10.152

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» *con le seguenti:* «obbligo di conferire gli incarichi».

Conseguentemente, dopo le parole: «a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b);» *inserire le seguenti:* «possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale appartenente alla qualifica di prediligente di cui al successivo articolo 10-bis previo interpello pubblico emanato con congruo anticipo e nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità e competenza professionale; possibilità di conferire, nel limite del 5 per cento delle dotazioni organiche, incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso almeno di diploma di laurea e di comprovata, specifica professionalità non presente, neanche a livello predirigenziale all'interno dell'amministrazione e previa pubblicazione del posto disponibile al fine di acquisire interessi da parte di altri dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente comma».

10.153

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» con le seguenti: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

10.154

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali» e sostituire le parole: «di un numero predeterminato di candidati» con la parola: «dei».

10.155

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.156

DE POLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.157

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «procedura con avviso pubblico,» inserire le seguenti: «e successivo esame comparativo di titoli e curriculum dei candidati,».

10.158

TORRISI

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.159

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.160

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.161

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e successiva scelta» inserire la seguente: «motivata».

10.162

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.163

TORRISI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.164

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.165

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

10.166

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma attraverso incarichi temporanei, si procede attraverso valutazioni comparative e selettive dei candidati, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

10.167

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».

10.168

DE POLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a: «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.».

10.169

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

10.170

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

10.171

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «facoltà» inserire le seguenti: «dell'amministrazione competente».

10.172**BERTOROTTA, CRIMI**

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «senza procedura selettiva per una sola volta» con le seguenti: «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

10.173**LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO**

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» inserire le seguenti: «a parità di requisiti professionali richiesti».

10.174**GRANAIOLO**

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «regime di proroga degli incarichi» con le seguenti: «regime di limitata proroga».

10.175**LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO**

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «regime di proroga» inserire le seguenti: «non superiore a sei mesi».

10.176**BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO**

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;

g-bis) con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera g); loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;»

10.177**GRANAIOLO**

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico» con le seguenti: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di gravi e ripetute valutazioni negative».

10.178**GRANAIOLO**

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.179**DE POLI**

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.180**GIOVANARDI, TORRISI**

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» aggiungere le seguenti: «non inferiore a tre anni e, comunque, dopo che il dirigente in disponibilità abbia rifiutato per due volte proposte di conferimento di incarico dirigenziale;».

10.181

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» inserire le seguenti: «non inferiore a cinque anni».

10.182

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive», con le seguenti: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa».

10.183

ROMANO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riassegnazione del dirigente decaduto dal ruolo dei dirigenti all'Ente pubblico di provenienza ed inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con , pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile; inserimento, quale funzionario, del dirigente decaduto nelle liste di cui all'articolo 34 del dlgs n. 165/01 nel caso di impossibilità al reinserimento nell'ente pubblico di provenienza per sua definitiva soppressione, o nel caso di rinuncia dell'interessato a rientrare nell'organico dell'ente di provenienza;».

10.184

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.185

PERRONE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.187

RUSSO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.186

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'accesso all'istituto della mobilità volontaria anche in assenza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

10.189

AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) con riferimento al rafforzamento del processo di programmazione e valutazione, obbligo di emanazione della direttiva annuale e dell'assegnazione degli obiettivi da parte degli organi di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sospensione delle indennità all'organo di indirizzo politico in caso di mancata o ritardata emanazione degli obiettivi;».

10.190

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e alle specificità delle attività di elaborazione e di supporto alla definizione delle politiche pubbliche,».

10.191

LO MORO, COCIANCICH, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e degli enti pubblici nazionali».

10.192

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «indicatori di risultato» inserire le seguenti: «sul piano quantitativo e qualitativo».

10.193

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «autonomia dei valutatori» con le seguenti: «autonomia e indipendenza dei valutatori dai soggetti che li hanno nominati».

10.194

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «autonomia» aggiungere le seguenti: «neutralità e terzietà».

10.195

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti» inserire le seguenti: «e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile» e dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale».

10.196

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «definizione di limiti assoluti» con le seguenti: «definizione, nella contrattazione collettiva di limiti assoluti»;*

b) *sopprimere le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale»;*

c) *sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».*

10.197

DE POLI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «e accessorio; definizione» inserire le seguenti: «nella contrattazione collettiva».

10.198

DE POLI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «definizione della retribuzione di posizione», sopprimere le seguenti: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale».

10.199

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «del totale», ovunque ricorrano, con le seguenti: «della retribuzione complessiva».

10.200

DE POLI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».

10.201

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 30 per cento».

10.202

RUSSO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.203

PERRONE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.204

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia chiamato a concorrere con la propria attività, in misura, comunque non superiore al 30 per cento, e con modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata in base al livello degli uffici e alla responsabilità a questi connessa, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.205

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.206

AUGELLO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.207

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente», con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, in misura e con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata per incarichi di livello dirigenziale generale e per gli altri incarichi dirigenziali, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.208

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.209

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati» con le seguenti: «sulla base di criteri definiti anche mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva».

10.210

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.211

GRANAIOLO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con le aree contrattuali, prevedendo che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un'area contrattuale distinta».

10.212

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un *bonus* superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.213

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «graduale».

10.214

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del numero dei dirigenti», inserire le seguenti: «qualora questi non abbiano raggiunto il 70 per cento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione e il 80 per cento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.215

BERTOROTTA, CRIMI

Al primo comma, lettera m), sopprimere le parole: «ove necessario».

10.216

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis».

10.217

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «necessario», con la seguente: «possibile».

10.218

PALMA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «confluenza dei dirigenti di prima fascia dello stato in apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico, con proseguimento fino a scadenza per gli incarichi conferiti».

Conseguentemente, dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «con priorità per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale agli iscritti nella sezione ad esaurimento del ruolo unico».

10.219

RUSSO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita», con le seguenti: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita anche nel previgente sistema di inquadramento dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.220

PALMA

Al comma 10, lettera m), dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «nonché la qualifica dirigenziale maturata al 31 dicembre 2014».

10.221

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

10.222

ZUFFADA

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

10.223

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «selezione unica per titoli», inserire le seguenti: «ed esami».

10.224

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «almeno quinquennale».

10.225

SIMEONI, CRIMI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «nonché non condannati per reati contro la pubblica amministrazione».

10.226

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti».

10.227

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «soggetti terzi e imparziali».

10.228

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dello Stato e delle Regioni», inserire le seguenti: «selezionati mediante sorteggio tra gli appartenenti alle categorie accademiche e professionali operanti negli specifici settori».

10.229

SIMEONI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera n), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, coloro che ritenuti responsabili di condotte dolose, sia omissive che commissive, hanno riportato condanna, anche non definitiva, dalla Corte dei conti».

10.230

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.231

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.232

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.233

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) definizione del rapporto dirigenti-dipendenti, in proporzione al numero e alle funzioni che essi svolgono».

10.234

ZUFFADA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera n), non si applicano nei confronti delle regioni adempienti in sede di tavolo di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e nell'appropriatezza dei livelli di LEA, per le quali valgono gli elenchi regionali».

10.235

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza regionale e provinciale».

10.0.1

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fino al termine della durata dell'esposizione universale 2015, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sospesa nei confronti del **Segretario** Generale dell'Amministrazione comunale di Milano».

10.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati, ai sensi del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

10.0.3

PANIZZA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sblocco del turn over per i docenti universitari)

1. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.».

10.0.4

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)

1. Al comma 4-novies, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

10.0.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo in materia di predirigenza nel pubblico impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di introdurre l'area della predirigenza nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura del predirigente.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'area della predirigenza, che comprende funzionari direttivi che svolgono attività gestionali e professionali richiedenti una comprovata esperienza e competenza, è contrattualmente inserita nella corrispondente area dirigenziale in modo distinto quanto alla predisposizione e gestione delle risorse economiche;

b) ai funzionari predirigenti sono attribuiti compiti di direzione di uffici anche con rilevanza esterna non riservati al personale con qualifica dirigenziale, collaborano con i dirigenti e ne

svolgono la funzione vicaria, svolgono compiti che necessitano specifica abilitazione all'esercizio della professione, gestiscono ricerche e studi di particolare rilevanza istituzionale, rappresentano l'amministrazione in sedi istituzionali nazionali ed internazionali. Ai funzionari inquadrati nella predirigenza possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e, nei casi di carenze di personale con qualifica dirigenziale, possono essere loro affidate, in via transitoria e con procedure selettive pubbliche, funzioni dirigenziali;

c) l'area della predirigenza trova applicazione per tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165;

d) l'organico complessivo dei funzionari appartenenti all'area della predirigenza è definito dalle singole amministrazioni sulla base delle proprie esigenze in relazione alle competenze individuate al punto b); l'organico complessivo non potrà essere inferiore a quello del personale dirigente e non potrà essere superiore al doppio di tale valore; tale calcolo non tiene conto della dirigenza sanitaria, e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali;

e) le amministrazioni riducono l'organico del personale dirigente, con esclusione della dirigenza sanitaria, della dirigenza scolastica e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali, di un numero di posti non inferiore al 20% dell'attuale, predisponendo un piano di ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali ed individuando uffici da affidare alla direzione di personale con la qualifica di predirigente;

f) l'accesso alle qualifiche appartenenti alla predirigenza avviene tramite concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, riservando il 50% dei posti messi a concorso al personale di ruolo della medesima amministrazione; sono ammessi a partecipare al concorso i funzionari aventi almeno 5 anni di anzianità di servizio in una qualifica o area o profilo acquisita tramite pubblico concorso per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

g) in fase di prima applicazione sono inquadrati, anche in soprannumero, nell'area della predirigenza i funzionari direttivi assunti in data precedente al primo gennaio 1995 tramite Concorso pubblico per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

h) gli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno adeguati per inserire le nuove disposizioni sulla predirigenza;

i) l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà adeguato per prevedere che in tutte le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai funzionari con qualifica di predirigente;

j) all'attuazione delle disposizioni dei decreti delegati di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la retribuzione dei funzionari inseriti nell'area predirigenziale è definita in seno alla contrattazione della corrispondente area dirigenziale utilizzando le risorse contrattuali previste dalle relative norme;

k) le risorse economiche risultanti disponibili dalla riduzione dell'organico dei dirigenti sono utilizzate per integrare la retribuzione accessoria del personale predirigente della stessa amministrazione. Le somme già previste dal comma 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno utilizzate per il personale inserito nell'area della predirigenza.».

10.0.6

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dirigenza degli uffici giudiziari e disposizioni in materia di personale di magistratura e amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare anche mediante integrazioni e modificazioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il trattamento economico accessorio del personale di magistratura e amministrativo nonché le modalità di valutazione dei rendimenti degli uffici giudiziari, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

2. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della struttura dirigenziale e organizzativa degli uffici giudiziari, al fine di garantire all'intero sistema giudiziario efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa, economicità di gestione e ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse esistenti, anche eventualmente prevedendo l'istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, di un organo monocratico o collegiale – composto da persone dotate di comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche – con il compito di adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo alla gestione dei

servizi tecnicoamministrativi non aventi carattere strettamente giurisdizionale, nonché con autonomi poteri di programmazione e di direzione logistico-organizzativa, in relazione alle diverse e sopravvenute esigenze circondariali, anche tenuto conto delle dimensioni, del carico di lavoro e delle pendenze dei singoli uffici;

b) previsione che i dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari siano dotati di qualificate e comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche;

c) rafforzamento dell'autonomia del dirigente amministrativo nell'esercizio dei poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto del carico giudiziario pendente e comunque nell'ambito delle scelte di programma delle attività, delle priorità e degli obiettivi fissati annualmente di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario;

d) indicazione – nel programma delle attività da svolgersi, redatto annualmente dai magistrati capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari – di specifici obiettivi da raggiungere e di efficaci meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati raggiunti, con conseguente determinazione delle eventuali responsabilità dirigenziali;

e) definizione di criteri omogenei volti a garantire che il trattamento economico accessorio del personale amministrativo e della magistratura sia corrisposto in misura proporzionale all'esercizio effettivo della funzione svolta, sulla base anche del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati ai sensi della lettera d) nonché del numero dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. L'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.7

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di

specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

c) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. Il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione, che, inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo compatto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

10.0.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Metodi gestionali e controlli diffusi nel settore pubblico)

1. Il Governo è delegato, per l'esecuzione delle deleghe contenute negli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire una relazione tra la misura del raggiungimento dei risultati complessivi delle amministrazioni e la misura complessiva del salario accessorio erogato alla dirigenza ed ai dipendenti;

b) istituire un sistema di valutazione delle performance e dei risultati della dirigenza e dell'amministrazione in cui possano partecipare i cittadini verso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;

c) prevedere che i soggetti di cui alla lettera b) possano intervenire, con una partecipazione attiva attraverso indicazioni e suggerimenti, nella fase preparatoria della programmazione, con la garanzia del recepimento delle istanze idonee e legittime; prevedere un sistema di scambio di informazioni periodiche tra i soggetti interessati e l'amministrazione durante il periodo della programmazione; prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse pubblico di cui alla lettera b) alla valutazione finale sull'attuazione del programma applicando criteri di maggioranza temperata».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.2

DE POLI

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

11.4

CATALFO, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «tra dipendenti,» inserire le seguenti: «che ne facciano richiesta,».

11.5

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» inserire le seguenti: «per l'ampliamento delle attuali modalità di fruizione dei congedi parentali,»;*

b) *dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che permettano di raggiungere entro tre anni la soglia complessiva del 30 per cento dei soggetti a cui sono riconosciute esigenze di conciliazione. A tali soggetti è riconosciuta una priorità nella fruizione di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro rispetto al restante personale».*

11.6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la parola: «smart-working» aggiungere le seguenti: «garantendo che i dipendenti che si avvalgono di tali modalità di lavoro non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».

11.7

ENDRIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di garantire la continuità dei servizi per quantità e qualità delle prestazioni, le misure di cui al presente comma dovranno essere attuate prevedendo forme di sperimentazione e introduzione graduale. Dovrà altresì essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

11.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche prevedono, anche tramite i contratti collettivi di lavoro, specifiche flessibilità di orario di lavoro per il personale in servizio negli uffici situati in città metropolitane. Nei casi in cui il domicilio del dipendente sia situato ad una distanza tale da non consentire, con mezzi pubblici, di raggiungere la sede di servizio in un tempo medio inferiore ai 60 minuti, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere ridotto di 30 minuti. A tal fine l'interessato produrrà idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'amministrazione opererà le necessarie verifiche.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche prevedono procedure semplificate per agevolare la mobilità volontaria del personale in servizio presso uffici situati in città metropolitane al fine di favorire una riduzione dei tempi per il raggiungimento della sede di servizio.».

11.9

SERRA, CRIMI

Al comma 2, dopo le parole: «asili nido» inserire le seguenti: «e scuole dell'infanzia».

11.10

ENDRIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a compartecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

11.11

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono l'estensione di forme di tutela della maternità anche ai lavoratori, compresi coloro che svolgono funzioni assimilabili a quelle dirigenziali, con contratto di lavoro atipico.».

11.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si procede alla concessione a titolo gratuito degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.».

11.13

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti».

11.14

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi."».

11.15

D'ALÌ

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

4-ter. Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 4-bis, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 4-quater.

4-quater. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.».

11.0.1

GRANAIOLO, PIGNEDOLI, FAVERO, PARENTE, GATTI, ORRÙ, ICHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio base, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

11.0.2

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è, considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

11.0.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del contratto di apprendistato nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore a 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

11.0.5

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nei settori pubblico e privato)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di

lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore *senior*».

11.0.6

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo."

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.0.7

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) età non superiore a trenta anni;"

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

11.0.8

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.».

11.0.10

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per il settore ferroviario)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghetamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento

dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

11.0.11

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1° gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."».

G/1577/4/1

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, avvalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrimoniale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».

G/1577/5/1

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

Art. 12

12.1

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.2

DE POLI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.4

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) fisco;

c-ter) edilizia;

c-quater) ambiente;

c-quinquies) beni culturali, paesaggistici e ambientati;

c-sexies) salute;

c-septies) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);

c-octies) agricoltura;

c-novies) piccole e medie imprese";

b) *al comma 2, alinea sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» con le seguenti:*

«principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché ai seguenti»;

c) *al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) soppressione delle attività normative e amministrative non più necessarie, per una effettiva applicazione del principio di libertà dell'attività privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

e-ter) necessaria e documentata riduzione dei costi e degli oneri, normativi e amministrativi, per cittadini e imprese;

e-quater) individuazione di modelli più semplici e uniformi di procedimenti amministrativi, che costituiscono *standard* minimi di semplificazione da applicare sul territorio nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di novanta giorni» aggiungere le seguenti: «Il rispetto del criterio di cui alla lettera e-bis) del comma 2 è condizione necessaria per la circolazione dello schema di decreto legislativo e la successiva adozione».

12.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);».

12.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) piccole e medie imprese».

12.7

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) agricoltura».

12.8

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) salute;».

12.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

12.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ambiente;».

12.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) edilizia;».

12.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fisco;».

12.13

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.14

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.15

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «apportando le modifiche», aggiungere la seguente: «strettamente».

12.16

DE POLI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate al processo di riorganizzazione».

12.17

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

12.18

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,».

12.19

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il termine entro il quale la transizione alla modalità operativa digitale dovrà essere integrale.».

12.20

MIRABELLI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali.».

12.21

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

12.22

CERONI, PERRONE

Al comma 4, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

12.23

SOLLO, SAGGESE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti», con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

12.24

ENDRIZZI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

12.25

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 13

13.1

BRUNO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.2

TORRISI, PAGANO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

13.4

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 70 per cento dei posti messi a concorso».

13.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nei concorsi pubblici» inserire le seguenti: «, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,».

13.6

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lavoro flessibile», inserire le seguenti: «e collaborazioni coordinate e continuative».

13.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché avviati attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

13.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora tale requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

13.10

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

13.11

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

13.12

GRANAIOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) indicazione di quali tipologie di lavoro flessibile siano compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche;».

13.13

SACCONI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) applicazione del contratto di apprendistato per le nuove assunzioni, prevedendo la gestione del periodo formativo in proprio e la certificazione della qualità del progetto formativo da parte di soggetti accreditati, nonché la possibilità di inquadramento ad un livello inferiore o con una retribuzione inferiore del 20 per cento;».

13.14

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50% dei medesimi; al fine di rendere più equa l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

13.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento».

13.16

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali»;

b) alla lettera c), dopo le parole: amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali».

13.17

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «revisione delle modalità di espletamento degli stessi», inserire le seguenti: «garantendo l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento, la segretezza e la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche».

13.18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», con le seguenti: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

13.19

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi» inserire le seguenti: «, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire la effettiva segretezza dei temi di esame fino all'effettivo svolgimento della prova; creazione di un sistema *software* nazionale per la raccolta e l'elaborazione dei temi di concorso; creazione di un elenco nazionale, di cui possono far parte tutti i dipendenti pubblici, dal quale devono essere scelti, a seconda della propria qualifica e delle proprie competenze, i membri delle commissioni dei singoli concorsi».*

13.20

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «definizione di limiti» a :«idonei non vincitori» con le seguenti: «priorità dell'inserimento degli idonei nelle selezioni concorsuali nelle amministrazioni che presentano posizioni vacanti rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali».

13.21

CRIMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie».

13.22

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

13.23

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

13.24

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «ai fini di un contenimento della finanza pubblica, mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori posizionati in graduatoria nei primi 10 posti, un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

13.25

CRIMI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al fine di ottenere risparmi per la finanza pubblica, prima di procedere a nuovo concorso, si valuti l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità;».

13.26

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.27

PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.28

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.29

CERONI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.30

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.31

TORRISI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.32

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», inserire le seguenti: «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

13.33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti:* «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) *sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «negoziali»;*

c) *inserire la seguente lettera:*

«d-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

13.34

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.35

DE POLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» aggiungere le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli

orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.36

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».

13.37

DE POLI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».

13.38

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) revisione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, con previsione di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;».

13.39

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.40

DE POLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici» aggiungere le seguenti: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.41

ENDRIZZI

Al comma 1 lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

13.42

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

13.43

GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLO, MANASSERO, MATTESINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi

assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente.».

13.44

DI GIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro nelle università e negli enti pubblici nazionali di ricerca mediante la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione anche in deroga ai limiti numerici ivi stabiliti.».

13.45

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento¹ definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

13.46

BORIOLI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di norme volte a determinare l'iscrizione automatica degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e inquadrati negli organici degli uffici legali delle stesse, agli elenchi speciali di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

13.47

BIANCO, DE BIASI, PADUA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di tipologie di lavoro flessibile compatibili con il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.».

13.48

CERONI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.49

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo.»

13.50

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione della facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a

tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

13.51

BARANI, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione dei fondi per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.52

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MORONESE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in Euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.».

13.53

TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera g), la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.54

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

13.55

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

13.56

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti. da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzati va con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.57

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni.».

13.58

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili de1 fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.1

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.2

TORRISI, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;»;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;»;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.3

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica».

14.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione dei criteri per l'internalizzazione;».

14.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «criteri di scelta» inserire le seguenti: «rigorosamente coerenti con la disciplina comunitaria».

14.6

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

14.7

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

14.8

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «contenimento dei costi» aggiungere, in fine, le seguenti: «introducendo norme prescrittive per subordinare il riconoscimento di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi e rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti, stabilendo comunque limiti assoluti a tali incentivazioni».

14.9

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.10

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.11

PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.12

AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) estensione, delle norme in materia di trasparenza a tutte le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai bilanci, ai contratti di servizio, alle convenzioni e ai trasferimenti e capitalizzazioni.».

14.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di scioglimento delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali)

1. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società", sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";

b) al secondo periodo, le parole: "dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

14.0.2

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

Art. 15

15.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).

15.4

CERONI, PERRONE

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).

15.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi».

15.6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

a-ter) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società *in house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;»;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la facoltà di prorogare la durata delle concessioni in essere e in linea generale stabilendo il divieto di proroga delle concessioni»;

c) sopprimere la lettera l).

15.7

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definizione dei criteri per l'individuazione» con la seguente: «individuazione».

15.8

CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e gestione pubblica».

15.9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.10

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.11

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.12

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, affidandola primariamente ai comuni o a unioni o consorzi degli stessi, evitando la creazione o implementazione surrettizie di ulteriori enti di area vasta».

15.13

BERTOROTTA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.14

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evitando la creazione di ulteriori enti di area vasta o la loro implementazione surrettizia».

15.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.17

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «anche riducendone sensibilmente la durata».

15.18

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individuazione del gestore del servizio;».

15.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.20

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;».

15.21

BERTOROTTA

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.22

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

15.23

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «delle reti» inserire le seguenti: «degli impianti e delle altre dotazioni».

15.24

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «di rilevanza economica» aggiungere le seguenti: «ed indirizzi per la separazione del patrimonio dal servizio per le altre tipologie di servizi pubblici locali».

15.25

ENDRIZZI

Al comma 1 lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.26

BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti. dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.28

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui fissazione deve tener conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente l'aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.29

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di lucro sui servizi pubblici».

15.30

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.31

BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

15.32

BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) «individuazione di soggetti fa cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità».

15.33

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.2

PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

15.0.3

PALERMO, ZELLER, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

15.0.4

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-bis. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

9-ter. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-quater. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, "in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio"».

15.0.5

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15- bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

15.0.6

MANDELLI, SCIASCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Capo»:

«Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di bilanci degli Enti Locali)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2 sono differite, per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."».

G/1577/6/1

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge delega in esame all'articolo 15 detta alcuni principi e criteri direttivi in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali;

negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte norme spesso contraddittorie;

ove tali norme prevedevano termini per la loro attuazione, essi sono stati successivamente prorogati o comunque sovente non è stata data applicazione agli obblighi che prescrivevano;

una razionalizzazione di tali norme all'interno di un testo unico sarebbe quanto mai opportuna;

considerato che:

quanto al perimetro di azione delle partecipate, l'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) afferma che «al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte (di amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»;

il comma 29 dello stesso articolo prevede che «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31 dicembre 2010), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27»;

tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completare l'*iter*; di conseguenza, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate, ma in molti casi non hanno effettivamente ceduto tali partecipazioni,

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'articolo 1, comma 569) che «Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 31 dicembre 2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31 dicembre 2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile» (cioè valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici);

quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con l'articolo 25 ha introdotto l'articolo 3-bis nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali, allo scopo di realizzare economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi; la norma prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012, «il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza»;

lo stesso decreto ha anche novellato l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;

il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetta «MiIleproroghe») con l'articolo 11, decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'articolo 13, comma 2) che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Ha inoltre disposto (con l'articolo 13, comma 3) che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014»;

impegna il Governo,

in attesa della predisposizione ed attuazione dei decreti delegati, a garantire l'attuazione delle norme in vigore, effettuando se necessario ispezioni ed attivando poteri sostitutivi a segnalare in ogni caso alla Corte dei conti le amministrazioni locali inadempienti.

16.0.1

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e dei decreti delegati, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».